



UNIVERSITÀ CATTOLICA
NOSTRA SIGNORA DEL BUON CONSIGLIO

Il Preside

Prot. 8/25

Tirana, 30/09/2025

UNIVERSITÀ CATTOLICA “NOSTRA SIGNORA DEL BUON CONSIGLIO”
FACOLTÀ DI SCIENZE APPLICATE

REGOLAMENTO DEL CORSO DI STUDIO DI TERZO CICLO (DOTTORATO)

DOTTORATO DI RICERCA
INTERNAZIONALE DI CO-TUTELA
CON IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
FINALIZZATO AL RILASCIO DEL DOPPIO TITOLO

in:

ARCHITETTURA MEDITERRANEA:
PROGETTO, CONOSCENZA E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE



Articolo 1

Quadro normativo

L'organizzazione degli studi di III ciclo e l'ottenimento della qualifica accademica "Dottore di Ricerca" nell'Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" si effettua in conformità al quadro normativo sotto riportato:

1. Legge N. 80, del 22/09/2015, "Sull'Istruzione Superiore e la Ricerca Scientifica nelle Istituzioni d'Istruzione Superiore della Repubblica d'Albania";
2. DCM N. 418, del 10.5.2017, "Per gli standard, i requisiti e le procedure di attivazione, di riorganizzazione, di suddivisione, di unificazione o di chiusura delle Istituzioni di Istruzione Superiore o dei loro Corsi di Studio";
3. Legge N. 80/2015, "Sull'Istruzione Superiore e la Ricerca Scientifica nelle Istituzioni d'Istruzione Superiore della Repubblica d'Albania";
4. Delibera N.185 del 25.3.2021 "Su alcune modifiche e integrazioni riguarda della delibera N.41 del 24.1.2018, riguarda gli elementi dei corsi di studio offerti dalle istituzioni d'istruzione superiore", modificato nella quale è citato b) *Gli studi del dottorato si articolano in aree/aree più piccole di ricerca. Essi contengono attività di ricerca scientifica al fine di garantire la formazione nell'area rispettiva di studio.*;
5. DCM N. 112, del 23/02/2018, "Per la definizione dei requisiti per l'ottenimento della qualifica accademica "Dottore di Ricerca" e degli standard statali per l'ottenimento dei titoli accademici "Professore Associato" e "Professore";
6. Decreto del Ministro di Istruzione e dello Sport N.52, del 3/12/2015, "Per la determinazione dei livelli di lingue straniere e dei test internazionali per l'ammissione nei corsi di studio di II e III ciclo, nelle Istituzioni d'Istruzione Superiore";
7. Decreto del Ministro di Istruzione N. 20, del 22.09.2017, per una modifica al Decreto N. 52, del 3/12/2015, "Per la determinazione di conoscenza lingue straniere e dei test internazionali per l'ammissione nei corsi di studio di II e III ciclo, nelle Istituzioni di Istruzione Superiore" modificato.



Articolo 2

Oggetto del Regolamento

Il regolamento viene applicato agli studi di III ciclo del Dottorato di Ricerca in “ARCHITETTURA MEDITERRANEA: PROGETTO, CONOSCENZA E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE”, un percorso formativo internazionale di co-tutela con l’Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di Architettura) che consente agli iscritti dei propri corsi di dottorato, attraverso la mobilità e la supervisione congiunta, di svolgere le proprie ricerche in periodi alternati in entrambe le istituzioni e di conseguire, al termine del ciclo di studi e con un’unica discussione della tesi, un doppio titolo di Dottore di Ricerca. Fine del presente regolamento è la definizione degli obiettivi, la suddivisione delle responsabilità, la definizione di criteri di ammissione, delle procedure di iscrizione e dei requisiti necessari per l’ottenimento della qualifica accademica "Dottore di Ricerca".

Articolo 3

Le istituzioni interessate

1. **L’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio (Facoltà di Scienze Applicate)** con sede legale in Tirana (Albania), Rruga Dritan Hoxha, Tirana, Albania, rappresentata legalmente dal Rettore prof. Leonardo Palombi, nato a Roma il 28/04/1954,
2. **L’Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di Architettura)**, con sede legale in Firenze (Italia), Piazza San Marco, 4, C.F. 01279680480, rappresentata legalmente dalla Rettrice prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a Milano il 10/03/1962,

Articolo 4

Obiettivi del Corso del Dottorato

4.1 Obiettivi generali del Corso di Dottorato di ricerca

Il dottorato di ricerca ha una particolare valenza internazionale ed è finalizzato alla formazione scientifica e professionale dei dottorandi sostenendo la loro formazione e qualifica nella stesura dei progetti individuali nelle aree di studio d’interesse di ricerca determinati dall’Unità di base o dall’Unità principale. Questi studi sono fondamentali per la ricerca scientifica e per l’attività creativa, per l’acquisizione di metodologie di ricerca, l’uso e l’elaborazione delle risorse informative, l’acquisizione di terminologia specializzata nel campo della ricerca scientifica.

I/le dottorandi/e iscritti ai corsi di dottorato in: “Architettura, Progetto, Conoscenza e Salvaguardia del Patrimonio Culturale” presso l’Università degli Studi di Firenze e in: “Architettura Mediterranea: Progetto, Conoscenza e Salvaguardia del Patrimonio Culturale” presso la Facoltà di Scienze Applicate dell’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio, possono partecipare al programma di mobilità previsto nell’accordo internazionale di co-tutela stipulato tra le parti.



L'obiettivo finale è quello di creare ricercatori, capaci di cooperazione internazionale e capaci di condurre autonomamente l'attività della ricerca scientifica.

A termine del corso di studio del Dottorato di ricerca, i dottorandi avranno acquisito abilità di comunicazione scientifica, il che li aiuterà a sviluppare e mantenere la cooperazione e le relazioni di lavoro.

4.2 Obiettivi specifici del Corso di studio del Dottorato

L'obiettivo finale del presente corso di studio è quello di preparare il dottorando ad analizzare ed elaborare i risultati della ricerca e di formare ricercatori altamente qualificati e innovativi, capaci di sviluppare progetti di ricerca originali e significativi nel campo dell'architettura, includendo l'acquisizione di competenze critiche e analitiche, nonché la capacità di affrontare e risolvere problemi complessi attraverso approcci interdisciplinari.

Il Dottorato ha come obiettivo strategico primario la cura e la valorizzazione sostenibile dei patrimoni territoriali, dalle città e dagli insediamenti, ai singoli edifici ed ai sistemi culturali immateriali che ne arricchiscono e sostengono l'identità. Si propone di formare ricercatori e figure professionali di alta qualità, in grado sia di perseguire e trasmettere le conoscenze integrate dei campi disciplinari connessi alla finalità indicata, sia di collaborare con attitudine propositiva ed esecutiva con gli Enti e le Istituzioni nazionali e sovranazionali coinvolti. Finalità peculiare è la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale che, in tutte le sue forme e diversità, rappresenta una chiave di promozione dell'integrazione, dello sviluppo sostenibile e della coesione sociale. Detto patrimonio è esposto ad alto rischio antropico per la velocità con cui si perdono e si trasformano le conoscenze, le tecniche e i materiali, ma anche, purtroppo, ad un rischio ambientale elevato, a causa di terremoti, catastrofi e cambiamenti climatici in molti paesi e culture situati in aree particolarmente fragili ed esposte.

Le discipline di riferimento, di base e qualificanti per il dottorato, sono riassunte attraverso una sintesi delle declaratorie relative ai settori disciplinari coinvolti.

Articolo 5

5.1 Corso di studio del Dottorato di Ricerca

La qualifica accademica "Dottore di ricerca" viene ottenuta, al conseguimento della tesi, in conclusione agli studi del dottorato in materia dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica, in conformità ai requisiti ed entro le scadenze prestabilite dalla legislazione sull'istruzione superiore e sulla ricerca scientifica.

Ciascuna Università rilascia un diploma attestante l'attribuzione del titolo di Dottore di Ricerca, emesso secondo i propri regolamenti con l'indicazione relativa all'altra Università in qualità di partner di un dottorato in co-tutela di tesi.

5.2 Organizzazione e durata del dottorato

Il Responsabile del corso di studio attende tutte le questioni relative alla pianificazione e l'attuazione del progetto di ricerca, assicurando l'impiego del personale accademico qualificato nell'ambito della ricerca scientifica.



La durata del corso di dottorato è di 3 anni accademici, corrispondenti, per l'Italia, ad un ciclo, e di 3-5 anni accademici per l'Albania. Il prolungamento della durata si effettua secondo le procedure stabilite nel presente regolamento.

Il corso di studio del Dottorato si svolge a tempo pieno presso l'Unità di base oppure a tempo prolungato allorquando il dottorando è impiegato come personale accademico in un'altra istituzione d'istruzione superiore o come personale di ricerca presso un'istituzione di ricerca di base oppure applicato.

Durante il percorso di dottorato, di norma entro il primo anno di corso, il/la dottorando/a, stipula un Accordo Individuale (Allegato 1). L'Università di provenienza è individuata come sede di prima iscrizione e l'Università verso la quale avviene la mobilità, è individuata come sede di seconda iscrizione o Università ospitante. Il periodo di studio richiesto presso l'Università ospitante non può essere inferiore ai 12 mesi (anche non continuativi).

Al termine di ciascun anno, il/la dottorando/a presenta una relazione riguardante le attività svolte, i risultati conseguiti, l'eventuale partecipazione a seminari, congressi e ad altre iniziative scientifiche, le eventuali pubblicazioni prodotte e, alla fine del corso, la tesi di dottorato.

Gli organi competenti dei due Atenei, sulla scorta delle valutazioni dei Supervisor e dei co-supervisor, valutano l'attività del dottorando in co-tutela ai fini dell'ammissione all'anno successivo con le modalità stabilite per tutti i dottorandi del corso.

Al termine del Dottorato di Ricerca, viene rilasciato il titolo accademico "Dottore di ricerca".

5.3 Formazione approfondita di ricerca scientifica durante i tre anni di studio

L'attività di ricerca, basata sulla tipologia di argomento, può essere realizzata anche in collaborazione con altre istituzioni locali o straniere che forniscono l'infrastruttura ed il personale accademico necessario per la realizzazione del corso di studio.

L'attività di ricerca prevede un lavoro di ricerca indipendente da parte del dottorando e del suo tutor scientifico.

Il/la dottorando/a nell'arco del triennio, deve acquisire 30 crediti formativi (di cui almeno 6 dedicati a corsi di approfondimento relativi alle cd. "competenze trasversali"), per la frequenza dei corsi previsti dal programma di dottorato e per la partecipazione a convegni, seminari e incontri sulla base dell'offerta formativa dei due Atenei. Qualora parte dei crediti sia acquisita presso l'Università ospitante, gli stessi dovranno essere riconosciuti e validati dall'Università sede di prima iscrizione.

Articolo 6

L'Unità di base ed il Tutor scientifico

6.1 L'Unità di base proponente e responsabile per gli studi del Dottorato, approva i progetti di ricerca individuali per ogni dottorando, solo in quelle aree di studio che appartengono ai corsi approvati del dottorato che essa offre.



6.2 L'Unità di base assegna in qualità del Responsabile del corso di studio uno dei membri del personale accademico che abbia come minimo la qualifica accademica della categoria "Professore".

6.3 Il Responsabile del corso di studio viene eletto dall'Unità di base e deve avere la qualifica accademica della categoria "Professore". Egli attende le questioni relative all'attuazione del corso di studio in concreto.

6.4 Il Tutor scientifico del dottorando è responsabile della conduzione, della consulenza e della valutazione ed andamento del dottorando.

6.5 Il Tutor scientifico del dottorando deve avere la qualifica "Professore" o "Professore Associato".

6.6 Nei casi in cui, una parte degli studi del dottorato viene svolta presso un'Istituzione d'Istruzione Superiore in uno dei paesi dell'Unione Europea, del Canada o degli USA, il co-tutor dell'Istituzione partner può anche avere la qualifica accademica di "Dottore di Ricerca".

6.7 Se il Tutor scientifico non riesce a garantire la supervisione del dottorando, per un periodo di tempo anche lungo, o se il rapporto tra dottorando e Tutor scientifico non è buono, il Responsabile del corso di studio fa la sua sostituzione con un altro Tutor scientifico che soddisfa i criteri per essere nominato tale.

6.8 L'Unità di base istituisce un apposito Consiglio, che periodicamente fa la verifica e la valutazione dell'attività annuale di ricerca scientifica dei dottorandi.

6.9 All'Unità principale spetta redigere il regolamento interno sui criteri, procedure e modalità della discussione della tesi del Dottorato.

6.10 Il Tutor scientifico ed il Responsabile del corso di studio del Dottorato si riuniscono durante l'anno per discutere l'andamento e le problematiche relative all'organizzazione e all'attuazione del corso di studio.

6.11 Il numero dei dottorandi che un Tutor scientifico può seguire viene stabilito dall'Unità di base mentre il progetto di ricerca di ogni dottorando è determinato in conformità ai progetti di ricerca dell'Unità di base.

Gli studi del dottorato vengono svolti in gruppi di ricerca, tutorati dal corpo accademico di categoria "Professore". Il numero dei dottorandi in composizione di ogni gruppo di ricerca dovrebbe essere:

- a) non maggiore a 7 (sette), nel caso del corpo accademico che ha la qualifica "Professore";
- b) non maggiore a 5 (cinque), nel caso del corpo accademico che ha la qualifica "Professore Associato";
- c) non maggiore a 3 (tre), nel caso del corpo accademico che ha la qualifica "Professore", impegnato part-time.

Articolo 7

Le procedure di presentazione domanda di ammissione nel corso di studio del Dottorato di ricerca

I candidati che presentano domanda di ammissione in corso di studio di III ciclo "Dottorato" devono inviare il dossier individuale che dovrebbe contenere i seguenti documenti:

- a. Richiesta del candidato indirizzata al Preside della Facoltà, depositata presso la segreteria dell'Unità di base che offre il corso di studio.



- b. Curriculum Vitae del candidato contenente il diploma d'istruzione superiore, le qualifiche e la biografia della carriera universitaria precedente o delle altre attività accademico-scientifiche.
- c. Copia autenticata del diploma "Master Scientifico", del diploma ottenuto in conclusione al vecchio sistema di 4 anni, dei corsi integrati del secondo ciclo (DIND), o di altro diploma equivalente alle precedenti, munito dell'elenco dei voti o del supplemento di diploma. Il diploma ottenuto all'estero viene munito dell'attestato di equivalenza emesso dal Ministero dell'Istruzione. I diplomi ottenuti nelle Università estere devono essere dichiarati equivalenti dal Ministero dell'Istruzione.
- d. Copia autenticata dei diplomi o certificati di altre qualifiche se il candidato ne dispone.
- e. Richiesta per l'area specifica di ricerca relativa al corso del dottorato rispettivo.
- f. Copia autenticata della carta d'identità o del passaporto.
- g. Due foto formato tessera.
- h. Due raccomandazioni da professori noti dell'area di studio con qualifiche accademiche.
- i. Certificazioni internazionali di conoscenza di una delle cinque lingue dell'Unione Europea: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo. Se il candidato possiede un diploma di un corso di studio condotto in una delle cinque lingue già menzionate, tale diploma in tal caso funge da attestato.
- j. Certificato emesso dal centro per l'impiego, se occupato.
- k. Mandato di pagamento della tariffa d'iscrizione di 2000 ALL.

Il candidato al momento di presentazione domanda non dovrebbe seguire altri corsi di studio. Se verificato diversamente, sarà di sua responsabilità.

La domanda che non contiene la documentazione suddetta non verrà considerata.

Il dossier individuale del candidato si presenta presso la segreteria dell'Unità di base che offre quel corso di studio.

Articolo 8

I criteri di ammissione al corso di studio del Dottorato di ricerca

8.1 Il candidato deve possedere un "Master Scientifico" ottenuto presso l'Università UCNSBC, presso le Università pubbliche o non pubbliche albanesi accreditate sia istituzionalmente che per il rispettivo corso di studio al momento di ottenimento di tale diploma; oppure presso ogni altra Università riconosciuta dalle autorità rispettive.

8.2 Il diploma ottenuto deve essere afferente ad una delle seguenti materie:

- Architettura
- Ingegneria
- Storia
- Archeologia



8.3 Il candidato deve possedere e certificare la conoscenza di una delle cinque lingue straniere dell'UE: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo. Se il candidato possiede un diploma di un corso di studio condotto in una delle cinque lingue già menzionate, tale diploma funge da certificazione.

8.4 La prima fase della selezione consiste nella valutazione dei titoli: carriera di studio del candidato, ricerca scientifica, attività accademica, pubblicazioni e curriculum.

8.5 La seconda fase della selezione consiste in un colloquio durante il quale il candidato illustrerà il proprio progetto di ricerca, dimostrando di possedere conoscenze di base del pensiero creativo e critico. Saranno ammessi al colloquio solo i candidati che risulteranno idonei alla valutazione dei titoli di cui al punto 8.4.

Al termine del colloquio, il responsabile del corso di studio insieme a 2 (due) membri del personale accademico dell'unità principale redigerà una graduatoria con la valutazione finale dei candidati.

Alla pubblicazione dell'elenco dei vincitori, i candidati vengono iscritti nelle segreterie rispettive.

I candidati selezionati, prima dell'iscrizione al corso di studio del dottorato, devono pagare la tariffa rispettiva, il cui mandato di pagamento lo presentano al momento d'iscrizione.

Ai candidati non idonei, il dossier individuale contenente i documenti si restituisce previa presentazione della domanda di ritiro della documentazione.

Articolo 9.

Le procedure di iscrizione dei candidati

Alla pubblicazione della graduatoria finale dei candidati idonei in ambienti visibili della Facoltà e nei siti web dell'Università, il candidato deve presentare presso le segreterie didattiche la sottoindicata documentazione ai fini d'iscrizione:

- Copia autenticata del titolo "Master Scientifico" oppure del diploma ottenuto in conclusione al vecchio sistema di 4 anni, diploma dei corsi di studio di secondo ciclo integrato (DIND), o di altro diploma equivalente alle precedenti, munito dell'elenco dei voti o del supplemento di diploma. Il diploma conseguito all'estero deve avere l'attestato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione. I diplomi ottenuti nelle Università estere devono essere dichiarati equipollenti dal Ministero dell'Istruzione.
- Certificazioni internazionali di conoscenza di una delle cinque lingue dell'Unione Europea: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo. Se il candidato possiede un diploma di un corso di studio condotto in una delle cinque lingue già menzionate, il diploma in tal caso funge da certificazione.
- I candidati vincitori pagano la tariffa rispettiva (specificata nel bando del concorso) ai fini d'iscrizione nel corso di studio del dottorato in cui sono risultati vincitori, e il mandato lo presentano in segreteria al momento d'iscrizione.
- Copia autenticata della carta d'identità oppure del passaporto.



- Due foto formato tessera.
- Se uno dei candidati si ritirerà prima dell'inizio del corso di studio del Dottorato, il posto disponibile verrà offerto al candidato successivo elencato in graduatoria.
- Stipula di un Accordo Individuale secondo il modello allegato nel bando (Allegato 1).

Articolo 10

Pubblicazione

I criteri, le procedure, la documentazione e le scadenze per i concorsi di ammissione al corso di studio del Dottorato di ricerca vengono presentati nel rispettivo bando pubblicato sul sito ufficiale dell'Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" almeno un mese prima della scadenza prevista per il deposito delle domande.

Articolo 11

Stipula del contratto tra lo studente e l'Istituzione che offre il corso del Dottorato

11.1 Prima dell'inizio del corso di studio del Dottorato di ricerca, il candidato idoneo deve stipulare un contratto scritto per formalizzare il rapporto tra di essi.

11.2 Nel suddetto accordo vengono definite le responsabilità delle parti, i diritti e gli obblighi relativamente al finanziamento, al tutoraggio, ai rapporti e alla proprietà dei risultati di ricerca.

11.3 Se il contratto dovesse sciogliersi, l'interruzione del progetto di ricerca verrebbe proposto al Consiglio del Dottorato poiché il candidato interrompa gli studi del Dottorato di ricerca prima della sua conclusione e di conseguenza ciò segna anche la risoluzione del contratto.

Articolo 12

Il Consiglio del Dottorato

Per garantire il buon andamento dell'attività di ricerca scientifica e la sua qualità, viene istituito e opera con delibera dell'Unità di base il "Consiglio del Dottorato" composto dal Responsabile del corso di studio e dai Tutor scientifici di ogni studente.

Articolo 13

Diritti ed obblighi del dottorando

13.1 Il dottorando ha il diritto di:



- chiedere la dovuta infrastruttura per seguire tutte le attività previste dal corso di studio;
- lavorare negli ambienti messi a disposizione e di utilizzare tutti i dispositivi e gli strumenti rispettivi;
- usufruire la biblioteca dell'Università o dell'Unità di base;
- ritirarsi volontariamente dal corso di studio del Dottorato di ricerca previa richiesta scritta;
- informarsi sin dall'inizio per:

-la tipologia e i limiti della ricerca del dottorato;

-le facilità (inclusendo il sostegno per il lavoro svolto in terreno, se necessario) messe a disposizione all'Università e dalle altre istituzioni coinvolte;

- le dimensioni del progetto, la scadenza prevista per la sua conclusione;

- le qualità e le abilità attese dall'Università sulla sua qualifica. Redazione di un piano per acquisire nuove competenze mediante il suo percorso di qualifica con il supporto del Responsabile.

- consultarsi con il Direttore scientifico fin dall'inizio regolarmente e in periodi appropriati, come concordato, e informarlo sull'attività di ricerca, sui progressi e sulle problematiche incontrate;
- partecipare a varie attività di ricerca strettamente correlate all'area specifica in cui conduce gli studi del dottorato;
- partecipare liberamente alle attività di dottorato previste al di fuori del suo lavoro di ricerca quali seminari, discussione post-laurea, dibattiti interdisciplinari, conferenze, progetti di ricerca anche se non sono correlati all'oggetto di ricerca del dottorando.

13.2 Il dottorando è tenuto a:

- conoscere il regolamento del corso di studio del dottorato ed il relativo quadro normativo (DCM, Decreti del Ministero dell'Istruzione);
- adempiere quanto di dovere previsto dalla legislazione in vigore, da delibere, decreti e regolamenti;
- concludere il progetto di ricerca del dottorato;
- raggiungere buoni risultati nella realizzazione del corso di studio del Dottorato di Ricerca;
- effettuare nei tempi previsti tutti i pagamenti previsti da fare all'Università (Facoltà), tutti gli obblighi finanziari derivanti dall'iscrizione e l'inseguimento del Dottorato;
- presentare un rapporto, almeno una volta all'anno sull'andamento del progetto;
- attuare gli standard scientifici ed etici previsti;
- concludere il progetto di ricerca scientifica e la discussione della tesi del dottorato nel rispetto delle scadenze prestabilite.



Il dottorando deve presentare al suo Tutor scientifico in periodi stabiliti parte importante della sua ricerca per iscritto (sotto forma di relazione scritta, bozza di un Capitolo, ecc.). Il dottorando ed il Tutor scientifico possono effettuare una valutazione riassuntiva del lavoro effettuato al minimo ogni sei mesi.

- raggiungere buoni risultati negli studi di dottorato;
- riferire, almeno una volta all'anno, all'Unità di base del corso (dipartimento o gruppo didattico scientifico) sull'andamento della ricerca la realizzazione del programma;

Nella stesura della tesi il dottorando deve:

- Familiarizzarsi con la letteratura nell'area d'interesse specifico e valutarla criticamente;
- Formulare un'ipotesi chiara, o un argomento generico e sostenere i risultati con dati e analisi adeguati;
- Preparare la versione finale della tesi senza errori, strutturata in modo chiaro e comprensibile;
- Evitare il plagio, includendo copia diretta dei materiali, l'uso dei dati o delle idee altrui;
- Evitare il coinvolgimento degli altri che non hanno effettivamente contribuito alla ricerca.

Articolo 14

Responsabilità del Tutor scientifico del dottorando

Il Tutor scientifico del dottorando deve avere la qualifica accademica "Professore" o "Professore associato" e può fare da Tutor ad un numero limitato di studenti contemporaneamente, includendo il tutoraggio in altre istituzioni d'istruzione superiore in cui è impegnato.

Il Tutor scientifico del dottorando è responsabile del tutoraggio, consiglio, valutazione ed andamento del dottorato.

Il Tutor scientifico deve garantire l'attuazione di tutte le attività di tutoraggio dottorato.

Il Tutor scientifico dovrebbe consentire la regolare partecipazione del dottorando al gruppo di ricerca.

Il Tutor scientifico deve orientare il dottorando sulle fonti d'informazione, materiale di studio e testi scientifici alla pertinente area di studio.

Il Tutor scientifico consiglia il dottorando per i compiti didattici e la metodologia di ricerca.

Il Tutor scientifico orienta e consiglia il dottorando su conferenze ed attività scientifiche svolte in patria e all'estero, assistendolo alla preparazione per la partecipazione in queste attività.

Il Tutor scientifico pianifica riunioni periodiche (minimo una volta al mese) con il dottorando per valutare i progressi e determinare gli obiettivi a breve e a lungo termine della ricerca, la metodologia da seguire e i miglioramenti da fare per garantire la continuità del lavoro.

Il Tutor scientifico garantisce che il dottorando ottenga il supporto e le istruzioni necessarie per raggiungere risultati ottimali alla fine della ricerca.

Il Tutor scientifico dovrebbe valutare il progresso del dottorando regolarmente chiedendogli di presentare una relazione scritta e monitorare il suo lavoro in rispetto agli standard richiesti.



Il Tutor scientifico deve rendere consapevole il dottorando allorquando la sua attività di ricerca è al di sotto dello standard richiesto e intraprendere le azioni di supporto appropriate.

Il Tutor scientifico deve assicurarsi che il dottorando abbia soddisfatto tutti i requisiti e le osservazioni della giuria sul conseguimento della tesi del dottorato di ricerca allorquando a questo venga rinviato la tesi per ripresentazione.

Il Tutor scientifico deve assicurarsi che il dottorando termini gli studi del dottorato entro le scadenze previste. L'Università assicura che il Tutor scientifico abbia il tempo sufficiente per la supervisione dello studente del dottorato;

- a) Se il Tutor scientifico non è in grado di continuare la supervisione del dottorando o è assente per un periodo relativamente lungo, deve essere sostituito da un altro Tutor prima del periodo della discussione della tesi per l'ottenimento della qualifica scientifica "Dottore di ricerca";
- b) Se il rapporto tra dottorando e il Tutor non funziona bene, su richiesta del dottorando o del suo supervisore, il Tutor scientifico deve essere cambiato, a condizione che ciò non influenzi l'esecuzione e l'andamento del progetto;
- c) Nei casi di co-tutor, le responsabilità dovrebbero essere chiare per entrambe le parti e dovrebbero mantenere contatti regolari.

Articolo 15

Il Corso del dottorato e la valutazione dei progressi del dottorando

Il Tutor scientifico insieme al dottorando progettano un programma di ricerca triennale che deve essere approvato dal Responsabile del corso di studio.

Nel corso del Dottorato, possono essere previsti seminari teorici di formazione (non più di 6, con un carico complessivo di 12 ore) relativamente agli aspetti relativi all'area di ricerca del dottorato nel primo anno di studio.

I dottorandi compiono con assiduità le attività di ricerca, di studio e di didattica secondo le modalità stabilite dai due Atenei e dai rispettivi Supervisor e co-supervisor. Nel corso del triennio devono acquisire 30 crediti formativi (con un credito equivalente a 6 ore) per la frequenza dei corsi previsti dal programma di dottorato e per la partecipazione a convegni, seminari e incontri. Sei dei 30 crediti devono essere dedicati a corsi di approfondimento relativi alle cd. "competenze trasversali". I corsi e i relativi crediti possono essere acquisiti in entrambi gli atenei, ma devono essere riconosciuti e validati dall'Ateneo di prima iscrizione.

Alla fine di ogni anno, i dottorandi preparano una relazione scritta dettagliata. Gli organi competenti dei due Atenei, sulla scorta delle valutazioni dei Supervisor e dei co-supervisor, valutano l'attività del dottorando in co-tutela ai fini dell'ammissione all'anno successivo con le modalità stabilite per tutti i dottorandi del corso.

Articolo 16

L'ottenimento della qualifica accademica "Dottore di ricerca"



Dopo la discussione della tesi del dottorato, il dottorando trasmette una copia alla Biblioteca Nazionale, una copia della biblioteca scientifica dell'Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" e una copia alla segreteria didattica della Facoltà rispettiva. La pergamena del diploma per la qualifica scientifica "Dottore di ricerca" non viene rilasciata senza aver depositato nelle suddette istituzioni la tesi pubblicata in forma cartacea e (CD) e se non pubblicata sul sito ufficiale del rispettivo Istituto d'Istruzione Superiore;

Il dossier completo del dottorando viene archiviato nell'Archivio dell'Università, munito di una copia della tesi di dottorato.

Il diploma del Dottorato di ricerca non viene rilasciato senza essere precedentemente iscritto al Registro Nazionale dei Dottorati della Commissione di Valutazione delle Qualifiche Accademiche presso il Ministero dell'Istruzione.

L'Università degli Studi di Firenze conferisce il titolo di Dottore di Ricerca in: "Architettura, Progetto, Conoscenza e Salvaguardia del Patrimonio Culturale".

L'Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio conferisce il titolo di Dottore di Ricerca in: "Architettura Mediterranea: Progetto, Conoscenza e Salvaguardia del Patrimonio Culturale".

Al termine della discussione della tesi del dottorato, al dottorando viene conferita la qualifica scientifica "Dottore di Ricerca".

Ciascuna Università rilascia un diploma attestante l'attribuzione del titolo di Dottore di Ricerca, emesso secondo i propri regolamenti con l'indicazione relativa all'altra Università in qualità di partner di un dottorato in co-tutela di tesi.

Articolo 17

Il formato della tesi

17.1 La tesi è redatta in 3 (tre) copie in lingua italiana ed è corredata da una sintesi in lingua italiana, inglese e albanese, e 2 (due) copie del suo riassunto (2000-4000 parole) in lingua inglese, francese, tedesca, italiana o spagnola in formato stampato ed elettronico. La tesi è approvata dal Direttore scientifico prima della consegna.

17.2 La copertina della tesi e la prima pagina saranno il frontespizio che viene consegnato al dottorando dalla segreteria.

17.3 Il formato della tesi di Dottorato è a libera scelta del dottorando.

Articolo 18

Etica nella ricerca



Quando consegna la tesi il dottorando dovrebbe dichiarare per iscritto che lo studio è un suo lavoro originale.

Il dottorando non può presentare un documento che ha già presentato o pubblicato su riviste scientifiche o eventi prima dell'inizio del dottorato.

Il plagio implica l'uso di idee e termini da pubblicazioni di un'altra persona senza fornire le apposite "referenze". Per questo motivo, l'uso di idee o il lavoro di altri dovrebbero riflettersi in testi o riferimenti.

Tutte le citazioni estratte da lavoro altrui devono essere poste tra virgolette ed essere contrassegnate dalla fonte.

Se i passaggi ricevuti da altri sono più lunghi di 5 righe non sono inclusi tra virgolette, ma per esse vengono indicati i riferimenti.

Se la fonte originale è irreperibile, ma è menzionata in un altro documento, devono essere forniti entrambi i documenti, sia la fonte originale che la fonte secondaria.

I tutor devono chiarire all'inizio del loro lavoro che nessuna forma di inganno, contraffazione e plagio non verrà tollerata, ma al contrario sono previste delle sanzioni al riguardo.

Proprietà intellettuale, il diritto dell'autore dell'opera (così come per un materiale pubblicato) è protetto dalla legge sul diritto d'autore. L'avviso per la riserva del diritto d'autore, il rispettivo simbolo ©, il nome del proprietario del diritto d'autore, l'anno di lavoro devono essere inseriti nella pagina che segue il titolo dell'opera.

Articolo 19

I criteri per l'ottenimento della qualifica accademica "Dottore di ricerca".

Prima della discussione della tesi del dottorato, il dottorando deve:

- a) aver realizzato come primo o secondo autore allorquando il primo autore è il Tutor scientifico, almeno 3 (tre) interventi, 2 (due) dei quali si sono svolti in attività scientifiche internazionali (simposio, conferenza, congresso) in uno dei paesi membri dell'Unione Europea, l'OCSE o il G20, accettate in base ad una precedente valutazione scientifica e pubblicata in "Proceedings", con codice ISBN o ISSN;
- b) aver pubblicato almeno 3 (tre) articoli scientifici su riviste scientifiche, di cui 2 (due) sono stati pubblicati o accolti per pubblicazione in riviste indicizzate di paesi dell'OCSE, dell'UE o del G20, con il comitato di redazione, dove almeno uno di loro è il primo autore e l'altro, il secondo autore.



Articolo 20

Discussione della tesi del dottorato.

20.1 La tesi viene valutata dal contributo dei risultati raggiunti e dal progresso di nuove competenze teoriche che comporta la rispettiva area di ricerca, alle novità, alla sua attuabilità e alla posizione che occupa nella soddisfazione delle necessità di scienza e disciplina. La tesi deve essere di elevata altezza accademica, in modo tale da giustificare la sua pubblicazione nell'area rispettiva.

20.2 L'esame finale consiste in una discussione pubblica della tesi davanti alla commissione.

20.3 Il dottorando consegna presso la segreteria l'istanza di ammissione della tesi del dottorato sottoscritta dal Direttore scientifico.

L'ammissione del dottorando all'esame finale è subordinata alla valutazione positiva degli organi competenti dei due Atenei, sentito il parere dei Supervisor e dei co-supervisor.

Il dottorando consegna la tesi insieme al dossier al Preside dell'Unità principale, che trasmette la valutazione all'Unità di base entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione.

In seguito alla valutazione dall'Unità di base, la tesi ed il dossier del candidato vengono trasmessi alla Commissione di Conferimento della Qualifica Accademica "Dottore di ricerca" entro 30 (trenta) giorni.

La Commissione giudicatrice è nominata congiuntamente dai Rettori delle due Università in maniera paritetica ed è composta da tre membri nominati da ciascuna Università. I due Supervisor fanno parte della commissione d'esame, che sarà composta conformemente alle regole dei due Paesi.

In caso di giudizio positivo, il collegio dei docenti nomina due valutatori non appartenenti alle Parti, in possesso di elevata qualificazione, di cui almeno uno professore o ricercatore universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere internazionali.

I valutatori esaminano la tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, ed esprimono, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, un giudizio analitico scritto proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere reso dagli stessi valutatori.

L'esame si svolge entro 45 giorni dal giudizio positivo dei valutatori, o entro sei mesi nel caso in cui i valutatori abbiano ritenuto necessarie correzioni o integrazioni della tesi.

La Commissione, se giudica positivamente il dossier, entro 30 (trenta) giorni, costituisce una giuria per la valutazione della tesi. La giuria fissa la data della discussione della tesi del dottorato, entro 15 (quindici) giorni dalla sua istituzione.



La tesi viene sostenuta davanti alla giuria. Al termine della discussione, la giuria esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosca all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode. La giuria la manda la relazione scritta al Preside dell'Unità principale. Se la tesi è giudicata insufficiente, l'esame non può essere ripetuto.

Il diploma per la qualifica accademica "Dottore di ricerca" viene conferito dal Preside dell'Unità principale e dal Rettore.

L'assenza ingiustificata all'esame comporta la perdita della possibilità di conseguire il titolo.

20.4 La discussione della tesi di dottorato consiste in:

- a) Preparazione di una tesi originale nell'area d'interesse predeterminata a carattere personale. La tesi dovrebbe essere redatta secondo il formato stabilito nel presente regolamento.
- b) Presentazione pubblica della tesi, rilevandone le qualità, l'originalità della ricerca scientifica e la capacità di presentazione nell'*auditorium*.

20.5 La discussione della tesi passa in queste tappe:

- a) il Presidente della giuria presenta la documentazione del dossier, la composizione della giuria ed il suo consenso per l'inizio della discussione tesi;
- b) il dottorando fa la discussione della tesi per 20-25 min tramite una presentazione in formato Power Point;
- c) presentazione delle opposizioni (dai valutatori);
- d) domande dai presenti e interventi dei valutatori della tesi;
- e) dibattiti, chiarimenti e repliche dal dottorando e dal Direttore scientifico;

Se la tesi è giudicata insufficiente, l'esame non può essere ripetuto.

Articolo 21

La Giuria e i valutatori nella discussione del Dottorato.

21.1 La Commissione per il Conferimento della Qualifica accademica "Dottore di Ricerca" che monitora il l'intero processo, è composto da non meno di 5 (cinque) membri dell'Unità principale in cui viene offerto il corso del Dottorato, appartenenti alla categoria "Professore".



21.2 La Giuria del Dottorato è istituita dalla Commissione per il Conferimento della Qualifica Accademica “Dottore di Ricerca” ed è composta da 5 (cinque) membri, di cui almeno 1 (uno) membro esterno che non appartiene all'Unità di base ma è impiegato presso istituzioni omologhe, locali o estere, e da 2 (due) valutatori assegnati per la valutazione della tesi, uno dei quali esterno all'Unità di base. I membri della giuria vengono proposti dall'Unità di base con l'approvazione del Preside dell'Unità principale. Il numero di membri proposti è non inferiore a 8 (otto).

21.3 I membri della commissione giudicatrice viene proposta dall'Unità di base con l'approvazione del Preside della Facoltà rispettiva. Il Rettore dell'UCNSBC approva la giuria con apposito decreto.

21.4 Non vengono nominati valutatori coinvolti sostanzialmente nel lavoro del dottorando, o il cui lavoro ha lo stesso focus del progetto di ricerca.

21.5 Il Tutor scientifico del dottorando non deve essere in qualità di valutatore.

21.6 Una copia della tesi si consegna ad ogni valutatore, dando il tempo necessario per leggerla e per poter redigere una relazione in cui viene descritto che il lavoro in totale soddisfa i requisiti richiesti dal corso del Dottorato, evidenziando i punti di forza e di debolezza della tesi e mettendo in luce i caratteri di originalità del lavoro presentato.

21.7 I valutatori devono verificare inoltre l'autenticità dei dati usati nella tesi, il rispetto della pratica della ricerca e inoltre le citazioni dei lavori di ricerca e quelle ricavate da altri articoli di altri autori.

21.8 I valutatori si esprimono nettamente sulla presenza o meno del plagio nella ricerca scientifica. Se notano che ciò è avvenuto, chiedono l'interruzione della valutazione della tesi;

21.9 I valutatori consegnano al Preside dell'Unità di base che organizza il corso di studio del Dottorato ed al Preside della giuria una copia delle loro relazioni scritte individuali;

21.10 La discussione della tesi del dottorato si fa in presenza di tutta la giuria non prima di un mese dalla data di sua approvazione.

21.11 Se uno dei membri della giuria non può essere presente il giorno stabilito per la discussione della tesi senza legittimi motivi, il Responsabile del corso di studio mette al corrente il Preside. Se il Preside non approva un'altra data per il conseguimento della tesi, il membro della giuria viene sostituito con qualcun altro con le stesse qualità.



Articolo 22

Valutazione della tesi

22.1 Per la valutazione della tesi, la giuria considera anche le relazioni scritte redatte dei valutatori sui punti di forza e di debolezza della tesi di ricerca scientifica.

22.2 La giuria stima principalmente se il materiale ed il metodo usato nella ricerca scientifica sia giusto per raggiungere gli obiettivi della tesi del Dottorato e che le conclusioni e i risultati raggiunti dalla ricerca abbiano una base scientifica.

22.3 Oltre alla valutazione della tesi, la giuria valuta anche:

- a. La gamma di conoscenza del dottorando nell'area scientifica pertinente;
- b. La capacità del dottorando nell'utilizzo della tecnologia contemporanea per risolvere i problemi e le critiche relative alla sua area di ricerca scientifica;
- c. L'autonomia, l'integrità scientifica, professionale e l'impegno del dottorando per l'attuazione di nuove idee che promuovono la ricerca scientifica;
- d. Gli obiettivi e i fini del dottorando per portare avanti le ricerche all'area di studio d'interesse;
- e. Le novità della ricerca, la sua attuazione ed il peso occupato per i bisogni attuali e futuri della scienza.

22.4 La valutazione della giuria è segreta e si fa con punti. Ogni membro dispone di 10 punti per la valutazione massima del candidato. La tesi viene valutata con un sistema di punteggio da 0 a 100 punti. 100-80% dei punti = "molto bene", 79-65% dei punti = "bene", 64-50 % dei punti = "sufficiente", 49% e meno dei punti = "insufficiente".

22.5 La giuria deve redigere una relazione scritta considerando che:

- a. Ammette la discussione pubblica della tesi.
- b. Non ammette la discussione pubblica della tesi, ma consente il suo miglioramento.
- c. Non ammette (rigetta) la tesi.

Articolo 23

Il rinvio della tesi

23.1 Se la giuria constata che alla tesi servono correzioni ed integrazioni, e di conseguenza non ammette la discussione della tesi, dette integrazioni e correzioni devono realizzarsi entro 6 mesi dalla data di rinvio.



23.2 La giuria deve fissare la scadenza per la consegna della tesi corretta in accordo con il dottorando ed il Direttore scientifico. Solo la tesi corretta viene considerata ufficiale e viene depositata nelle istituzioni e negli uffici rispettivi.

23.3 Se la giuria decide di rifiutare totalmente la tesi presentata, il dottorando deve presentare una nuova tesi diversa dalla prima in modo che la giuria faccia una nuova valutazione. In tal caso la giuria concede che la nuova tesi venga presentata una sola volta.

23.4 La nuova tesi deve presentarsi dopo 12 mesi dalla deliberazione della giuria.

23.5 Quando viene presentata la tesi corretta, o la nuova tesi (nei casi di rifiuto), essa deve essere valutata dalla stessa giuria, ad esclusione dei casi particolari.

23.6 Per legittimi motivi di natura sanitaria o disgrazie in famiglia del dottorando, il Consiglio del Dottorato può disporre la proroga per la discussione della tesi non oltre i 12 mesi, previa domanda.

Articolo 24

Sospensione della tesi di dottorato

La sospensione della procedura di discussione della tesi di dottorato può realizzarsi nei casi sotto riportati:

a) **Il dottorando** presenta domanda di rinvio della data di discussione della tesi di dottorato chiarendo esattamente il motivo. La domanda si inoltra al Preside dell'Unità di base in cui si svolge il corso del Dottorato. Il Preside informa il Responsabile del corso di studio, la giuria e il Tutor per la sospensione della procedura. In tal caso è possibile la ripetizione una sola volta della procedura tenendo presente i risultati del dottorando allo stato attuale del suo lavoro.

b) **Il Tutor scientifico** presenta le dimissioni per legittimi motivi quali: ragioni di salute, risultati non promettenti raggiunti dal dottorando malgrado il lavoro del Tutor, che rendono impossibile portare avanti il lavoro.

In detti casi la discussione della tesi di dottorato viene rinviata per un periodo che non va oltre i 12 mesi dalla data prevista.

Articolo 25

La revoca della qualifica accademica "Dottore di ricerca".

La qualifica accademica "Dottore di ricerca" è revocabile in ogni momento ed occasione se constatato plagio o contraffazione di dati nella tesi del dottorando. In tal caso, Il Preside chiede all'Unità di base e al Responsabile del corso di studio del dottorato di convocare ed esaminare il caso constatato. La decisione dell'Unità base viene esaminata dal Comitato Etico, il quale propone al Rettore la revoca della qualifica



UNIVERSITÀ CATTOLICA NOSTRA SIGNORA DEL BUON CONSIGLIO

accademica “Dottore di ricerca” ottenuta dal dottorando. Il Rettore avendola esaminata, decide, e comunica tale decisione alla Commissione di Conferimento della Qualifica Accademica “Dottore di ricerca” per procedere alla cancellazione dell’iscrizione dall’apposito registro di questa Commissione.

La persona in oggetto ha diritto di spiegare la sua posizione prima della deliberazione definitiva.

Articolo 26

La lingua di presentazione del dottorato è l’italiano.

Il Preside della Facoltà di Scienze Applicate,

Prof. Fabio Capanni

